

SPID: identità digitale "della persona fisica" vs "ad uso professionale"

L'identità digitale è la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64 del CAD.

CIE e SPID sono gli strumenti pubblici nazionali che garantiscono una identificazione certa della persona durante l'accesso a servizi digitali online (Art. 64 comma 2-quater e 3-bis del CAD e Regolamento UE n° 910/2014).

Il Legislatore definisce che l'accesso ai servizi in rete dalle pubbliche amministrazioni avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica (CIE) e chiarisce che la verifica dell'identità digitale produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente (Art. 64 comma 2-duodecies del CAD).

Sia SPID che la CIE consentono l'autenticazione e l'accesso con differenti livelli di sicurezza, dipendentemente dal contesto:

- L1 – livello 1: username e password
- L2 – livello 2: username, password e codice OTP
- L3 – livello 3: username, password, codice OTP e dispositivo fisico

IL CONTESTO DI AUTENTICAZIONE NEGLI ATENEI CON L'ADOZIONE DEGLI STRUMENTI PUBBLICI NAZIONALI

Negli Atenei italiani l'accesso ai servizi IT avviene generalmente tramite strumenti la cui identità associata sia stata verificata e, dipendentemente dalla natura dell'accesso, tramite modalità riconducibili ai livelli L1 e L2. Gli strumenti adottati sono:

- CIE
- SPID
- Account @uni.it, con rilascio a valle di un riconoscimento di persona o tramite accreditamento con SPID e CIE.

I primi due strumenti – CIE e SPID – sono per definizione gli strumenti di identificazione e accesso della Pubblica Amministrazione, il terzo strumento è accessorio e funzionale a coprire casi per i quali non è possibile utilizzare gli strumenti nazionali e si appoggia su un processo di riconoscimento personale a garanzia della sicurezza di accesso.

UTILIZZO DI SPID

Per l'accesso alle piattaforme di altre amministrazioni i dipendenti delle università dovranno usare uno dei due strumenti di identificazione pubblici previsti da AGID (SPID o CIE).

Per quanto riguarda la Carta di Identità Elettronica CIE, non esistono tipologie differenti, la carta è emessa tramite i Comuni dal Ministero dell'Interno ed è assegnata al cittadino.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

spod

SPID, al contrario prevede 4 differenti tipologie (Avviso AGID nr. 18 vers. 2 del 13.11.2020), due delle quali di potenziale interesse per gli atenei per l'autenticazione dei propri dipendenti sui portali delle amministrazioni pubbliche.

- Tipo 1 - Identità digitale della persona fisica (veicola solo i dati della persona fisica)
- Tipo 4 - Identità digitale ad uso professionale per la persona giuridica (veicola i dati della persona fisica e della persona giuridica)

L'identità Tipo 1 è quella che la singola persona può richiedere ai differenti Identity Provider, anche in modo gratuito, per ottenere la propria identità digitale, che è riferita alla propria identità come persona fisica, similmente a quanto accade per CIE. Come la carta di identità un'identità SPID Tipo 1 rappresenta l'identità della persona in tutte le situazioni della propria vita, indipendentemente dai differenti ambiti in cui si trova ad operare (personale, lavorativo, ecc.).

L'identità Tipo 4 è quella che una persona giuridica – a seguito di un accordo oneroso con un Identity Provider – può associare all'identità della persona fisica di un proprio dipendente e contiene, oltre ai dati della persona fisica, anche quelli della persona giuridica. È una delle modalità con le quali si può avere la certezza di chi sia la persona fisica che sta agendo nell'ambito di una specifica organizzazione. Nella configurazione dell'identità non vengono invece definiti né il ruolo, né l'afferenza organizzativa, né le capacità organizzative [Per capacità organizzativa si intende il perimetro di azione del soggetto] della persona.

L'organizzazione, oltre ad autorizzare il rilascio di questa tipologia di identità, acquisisce il diritto di richiederne la revoca e il dovere di farlo nel caso il soggetto lasci l'organizzazione.

L'identità Tipo 4 non è al momento accettata dai principali service provider (INPS, Agenzia delle Entrate, INAIL ed altri) perché comporta degli adeguamenti tecnici supplementari.

Inoltre, l'Avviso n.40 di AGID del 8/3/2022 precisa che “la persona fisica a cui è stata assegnata un'identità SPID uso professionale per la persona giuridica ha l'obbligo di gestire tale strumento nel rispetto della normativa riguardante i mezzi elettronici di autenticazione. Ciò implica che l'uso di tale strumento è personale e la persona fisica è tenuta a comunicare qualsiasi evento che incida negativamente sul dispositivo di autenticazione”.

Nel contesto degli atenei italiani l'uso dell'identità digitale Tipo 1 da parte dei dipendenti appare del tutto sufficiente poiché, a valle dell'autenticazione dell'utente, l'autorizzazione per l'accesso ai servizi dell'organizzazione e la sua corretta profilazione vengono garantite da processi di qualificazione strutturati:

- l'accesso ai servizi digitali interni avviene a valle di un processo di qualificazione (o di modifica) del ruolo e della afferenza organizzativa della persona.
- l'accesso ai servizi digitali esterni – provinciali, regionali, nazionali o europei – avviene a valle di un processo di qualificazione – online o tramite corrispondenza - della persona nello spazio dedicato all'organizzazione all'interno della piattaforma offerta dal servizio digitale esterno.

Si ritiene pertanto che l'adozione di identità digitali professionali (tipo 4) non comporti alcun vantaggio, sia per l'ateneo che per il dipendente, visto che nella configurazione dell'identità professionale non vengono definiti né il ruolo, né l'afferenza organizzativa, né le capacità organizzative del soggetto nel particolare contesto applicativo, ma viene identificata la persona



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

spod

fisica e l'organizzazione di appartenenza. Nascerebbero, al contrario, oltre a quelli economici, degli oneri supplementari di natura gestionale/organizzativa per gestire il rilascio dell'identità digitale Tipo 4, stante il significativo numero di collaboratori a vario titolo coinvolti, anche per periodi non prolungati, in attività amministrative, didattiche e di ricerca¹.

¹ Per questo motivo le linee guida Agid suggeriscono l'adozione dello SPID Tipo4 in caso di resistenza all'utilizzo di quello personale: *“Quest'ultima identità risolve anche potenziali problemi di utilizzo del servizio, in quanto un datore di lavoro può trovare ostacoli da parte dei dipendenti all'utilizzo della propria identità digitale di tipo 1 per scopi lavorativi. Per ovviare a tale problema, può dotare dipendenti dell'identità digitale di tipo 4”*.



SPID – SISTEMA PUBBLICO PER L'IDENTITÀ DIGITALE

Avviso nr. 18 vers. 2

13/11/2020

Autenticazione con le diverse tipologie di identità digitale

Alla data di emanazione del presente avviso esistono le seguenti tipologie di identità digitale:

1. Identità digitale della persona fisica (veicola solo i dati della persona fisica)
2. Identità digitale della persona giuridica (veicola solo i dati afferenti alla persona giuridica)
3. Identità digitale ad uso professionale della persona fisica (veicola solo i dati della persona fisica)
4. Identità digitale ad uso professionale per la persona giuridica (veicola solo i dati della persona fisica e della persona giuridica)

La seguente tabella chiarisce i diversi casi d'uso.

Per “uso professionale” si intende, l'uso dell'identità SPID nell'ambito di un servizio professionale.

Per “servizi professionali” si intendono i servizi destinati ai soggetti che agiscono con finalità riferibili all'attività lavorativa svolta.

Per “servizi non professionali” si intendono i servizi destinati ai soggetti che agiscono con finalità non riferibili all'attività lavorativa eventualmente svolta.

Tipologia di identità	Tipologia di servizi cui sono destinate le identità
1. della persona fisica	Servizi non professionali destinati ai cittadini
2. della persona giuridica	Servizi professionali per i quali è necessario conoscere solo gli attributi della persona giuridica
3. ad uso professionale della persona fisica	Servizi professionali per i quali è necessario conoscere solo gli attributi della persona fisica che può essere o non essere dotati di una partita iva personale.
4. ad uso professionale per la persona giuridica	Servizi professionali per i quali è necessario conoscere sia gli attributi della persona fisica sia gli attributi della persona giuridica per la quale la persona fisica opera

L'identità di tipo 1 costituisce l'identità digitale del cittadino con cui accede ai propri dati personali, interagisce con soggetti pubblici e privati in qualità di cittadino. È l'identità digitale che tutti i gestori di identità si sono impegnati nel dicembre 2019 a renderla disponibile con almeno una modalità a titolo gratuito.

L'identità di tipo 2 non ha trovato, alla data del presente avviso, applicazione. Prevista, anche in conformità al regolamento eIDAS, per scopi professionali, ha il forte limite di veicolare solo i dati della persona giuridica, caratteristica che la rende poco utile ai SP che hanno quasi sempre bisogno di conoscere chi sia la persona fisica che sta accedendo al servizio.

Le identità di tipo 3 e 4 nascono per ovviare a tale limite e perché si è verificata l'esigenza da parte di diversi fornitori di servizi pubblici e privati, di realizzare servizi destinati a chi agisce per scopi professionali, servizi



che possono essere disegnati per le esigenze di tali soggetti, certamente diverse dalle esigenze del cittadino. L'identità di tipo 4 consente, inoltre, di avere la certezza di chi sia la persona fisica che sta agendo nell'ambito di una specifica organizzazione. Quest'ultima identità risolve anche potenziali problemi di utilizzo del servizio, in quanto un datore di lavoro può trovare ostacoli da parte dei dipendenti all'utilizzo della propria identità digitale di tipo 1 per scopi lavorativi. Per ovviare a tale problema, può dotare i propri dipendenti dell'identità digitale di tipo 4. L'organizzazione, oltre ad autorizzare il rilascio di questa tipologia di identità, acquisisce il diritto (e il dovere nel caso il soggetto lasci l'organizzazione) di richiederne la revoca per qualunque ragione. Ciò premesso, è molto importante per una piena fruibilità dei servizi in rete che i fornitori di servizi prevedano l'accesso ai servizi acceduti per ragioni professionali con le identità digitali (di tipo 3 e/o 4).

Viste le tipologie di identità, risulta necessario consentire ai SP SPID di indicare con quali tipologie di identità digitale è richiesto sia effettuato il processo di autenticazione.

A tale scopo, il presente avviso regola l'uso dell'estensione "**Purpose**", già introdotta con l'[allegato alla determinazione n. 318/2019](#), nelle richieste di autenticazione.

Nella tabella che segue, approvata nel corso del Tavolo tecnico SPID tenutosi in data 2 ottobre 2020 cui partecipano gli IdP, l'AgID e il Dipartimento per l'innovazione tecnologica, sono indicate le possibili combinazioni contenute nell'estensione "**Purpose**".

Il fornitore di servizi può riportare nella estensione SAML un solo valore tra quelli indicati nella colonna "**Purpose**".

Purpose	1. ID Persona fisica	2. ID Persona Giuridica	3. ID uso professionale Persona Fisica	4. ID uso professionale Persona Giuridica
Non presente	X		X	
P			X	X
LP		X		X
PG				X
PF			X	
PX		X	X	X

Tabella "Valori per estensione SAML Purpose"

Si evidenzia che, nel caso in cui l'estensione Purpose non sia presente, è previsto l'accesso al servizio con le identità digitali di tipo 1 e 3 (condizione già prevista nell'[allegato alla determinazione n. 318/2019](#)). La motivazione è che la richiesta dell'identità di tipo 3 è effettuata direttamente dalla persona fisica titolare della stessa e non vede il coinvolgimento di alcuna persona giuridica di appartenenza. Al pari dell'identità di tipo 1, un dipendente non può trovarsi obbligato ad utilizzarla nell'ambito di un'organizzazione. Usandola quindi a scopi prettamente personali, può essere utilizzata anche per accedere ai propri dati personali.

Ove la denominazione del namespace SPID <https://spid.gov.it/saml-extensions> mediante l'attributo xmlns sia stata già inserita in altro elemento XML antenato dell'elemento Extensions, non deve essere inserita nuovamente.



La tabella che segue riporta i messaggi di risposta da parte degli IdP alle richieste di autenticazione pervenute dagli SP. Il codice di errore nr08 afferisce a errori nella richiesta di autenticazione pervenuta dall'SP; il codice di errore nr30, che va ad aggiungersi alla [Tabella anomalie](#) pubblicata sul sito dell'AgID, al tentativo dell'utente di utilizzare una tipologia di identità digitale diversa da quanto richiesto dal SP.

Service Provider Request	1.ID Persona fisica	2.ID Persona Giuridica	3.ID uso professionale Persona Fisica	4.ID uso professionale Persona Giuridica
Purpose presente ma null o < da quanto previsto	FAILURE (ErrorCode nr08)	FAILURE (ErrorCode nr08)	FAILURE (ErrorCode nr08)	FAILURE (ErrorCode nr08)
NON è presente l'extension Purpose	SUCCESS	FAILURE (ErrorCode nr30)	SUCCESS	FAILURE (ErrorCode nr30)
Purpose = P	FAILURE (ErrorCode nr30)	FAILURE (ErrorCode nr30)	SUCCESS	SUCCESS
Purpose = LP	FAILURE (ErrorCode nr30)	SUCCESS	FAILURE (ErrorCode nr30)	SUCCESS
Purpose = PG	FAILURE (ErrorCode nr30)	FAILURE (ErrorCode nr30)	FAILURE (ErrorCode nr30)	SUCCESS
Purpose = PF	FAILURE (ErrorCode nr30)	FAILURE (ErrorCode nr30)	SUCCESS	FAILURE (ErrorCode nr30)
Purpose = PX	FAILURE (ErrorCode nr30)	SUCCESS	SUCCESS	SUCCESS

Tabella Messaggi

Seguono alcuni esempi.

Nel caso in cui l'estensione "**Purpose**" non fosse presente nella richiesta di autenticazione, è consentito l'uso sia della *identità digitale della persona fisica* sia della *identità digitale uso professionale per la persona fisica*.

Il fornitore di servizi SPID che intende far autenticare un soggetto *con la sola identità digitale per uso professionale della persona fisica* utilizza il valore "PF"

```
<samlp:Extensions
  xmlns:spid="https://spid.gov.it/saml-extensions">
  <spid:Purpose>PF</spid:Purpose>
</samlp:Extensions>
```

Il fornitore di servizi SPID che intende far autenticare un soggetto *indifferentemente con l'identità digitale uso professionale per la persona giuridica che con l'identità digitale uso professionale per la persona fisica* utilizza il valore "P"

```
<samlp:Extensions
  xmlns:spid="https://spid.gov.it/saml-extensions">
```



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

spid

```
<spid:Purpose>P</spid:Purpose>  
</samlp:Extensions>
```

Il fornitore di servizi SPID che intende far autenticare un soggetto indifferentemente con *l'identità digitale della persona giuridica* o con *l'identità digitale uso professionale per la persona giuridica* utilizza il valore "LP"

```
<samlp:Extensions  
  xmlns:spid="https://spid.gov.it/saml-extensions">  
  <spid:Purpose>LP</spid:Purpose>  
</samlp:Extensions>
```

Il fornitore di servizi SPID che intende far autenticare un soggetto indifferentemente con *l'identità digitale della persona giuridica, con l'identità digitale uso professionale per la persona giuridica* o con *l'identità digitale uso professionale per la persona fisica* utilizza il valore "PX"

```
<samlp:Extensions  
  xmlns:spid="https://spid.gov.it/saml-extensions">  
  <spid:Purpose>PX</spid:Purpose>  
</samlp:Extensions>
```

Il presente Avviso integra, a far data dal 30 novembre 2020, le *Linee guida per il rilascio dell'identità digitale per uso professionale* emanate con Determinazione AgID № 318/2019, fino a tale data resta in vigore quanto previsto dalla precedente versione.

Il Responsabile del progetto SPID



SPID – SISTEMA PUBBLICO PER L'IDENTITA' DIGITALE

Avviso nr. 40

08/03/2022

Rilascio identità digitale uso professionale per persona giuridica

Premesso che, nel definire l'ambito di applicazione delle identità digitali per uso professionale le relative linee guida all'art. 1 stabiliscono, tra l'altro che "tali identità digitali sono quelle utili a provare l'appartenenza di una persona fisica all'organizzazione di una persona giuridica e/o la sua qualità di professionista".

Considerato l'Avviso SPID. n. 18 ultima versione secondo il quale: "per uso professionale si intende, l'uso dell'identità SPID nell'ambito di un servizio professionale" e "per servizi professionali si intendono i servizi destinati ai soggetti che agiscono con finalità riferibili all'attività lavorativa svolta".

Appurata la sopravvenuta esigenza di chiarire come deve avvenire il rilascio dell'identità digitale per uso professionale per la persona giuridica, la definizione di "persona giuridica" e gli attributi della persona giuridica che devono essere contenuti nell'identità stessa; considerato che tale identità può essere utilizzata per le attività lavorative svolte quali dipendenti o collaboratori, a qualunque titolo, di una persona giuridica.

Si informano i gestori di identità digitale SPID che:

1. ai fini del rilascio dell'identità uso professionale per la persona giuridica, si fa riferimento alla persona fisica che opera quale dipendente o collaboratore della persona giuridica.
2. Per persone giuridiche si intendono organizzazioni unitarie, caratterizzate da una pluralità di individui o da un complesso di beni, che perseguono scopi leciti e determinati e sono riconosciute dallo Stato come soggetti di diritto; secondo l'ordinamento le persone giuridiche possono essere pubbliche o private, con o senza personalità giuridica.
3. Nel rilasciare l'identità digitale per uso professionale per la persona giuridica, i gestori di identità digitale SPID sono tenuti ad acquisire adeguata documentazione comprovante la qualità del dipendente o collaboratore del soggetto richiedente, come sopra individuata.
Si considera adeguata la seguente documentazione:
 - attestazione della persona giuridica /oppure intervento della persona giuridica come LRA.
4. La persona giuridica che richiede il rilascio di un'identità SPID professionale per una persona fisica che appartiene alla sua organizzazione, sia qualora fornisca a sostegno di tale richiesta una propria attestazione, sia qualora intervenga come LRA, è sempre tenuta a comunicare tempestivamente al gestore di identità digitale SPID qualsiasi variazione che incida sulla qualità di dipendente/collaboratore della persona giuridica stessa.
5. A fronte delle richieste riguardanti il rilascio di identità digitale per uso professionale per la persona giuridica



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

spod

nonché delle comunicazioni attinenti alle variazioni circa la qualità di dipendente/collaboratore della persona giuridica stessa, il gestore di identità digitale SPID provvede a prenderle immediatamente in carico e ad elaborarle.

6. Si sottolinea che la persona fisica a cui è stata assegnata un'identità SPID uso professionale per la persona giuridica ha l'obbligo di gestire tale strumento nel rispetto della normativa riguardante i mezzi elettronici di autenticazione. Ciò implica che l'uso di tale strumento è personale e la persona fisica è tenuta a comunicare qualsiasi evento che incida negativamente sul dispositivo di autenticazione.
7. Infine, si evidenzia che i gestori di identità digitale SPID nello svolgere le attività di rilascio delle identità digitali uso professionale per persona giuridica nonché di acquisizione delle suddette comunicazioni dovranno conformarsi agli SLA già definiti nelle Convenzioni SPID.

Il Responsabile del progetto SPID